



CITTA' DI TORINO

Direzione Commercio ed Attività Produttive
Servizio Contenzioso Giurisdizionale, Affari Giuridici e rapporti con la Polizia Municipale

Ordinanza n. 3653

IL SINDACO

Vista la relazione dell'11 luglio 2013, con cui il Comando del Corpo di Polizia Municipale ha:

a) illustrato le segnalazioni giunte alla Centrale Operativa del Corpo ed al *Contact Center* le risultanze degli interventi seguiti a dette segnalazioni nonché quanto emerso nell'ambito del cosiddetto "Progetto Notte", che cura il controllo dei fenomeni di disturbo legati agli esercizi di somministrazione ed intrattenimento nelle ore notturne, e del Progetto "A&B", che segue le situazioni di degrado e di disturbo nelle zone di Aurora e Barriera di Milano, in cui si evidenziano rilevanti problematiche relative a tali aree, più volte trattate in sede di Tavolo Tecnico Interforze della Questura di Torino. In particolare, nelle aree [meglio identificate nella lettera b)] di piazza Vittorio Veneto, San Salvario, Aurora, Barriera di Milano Porta Palazzo, Borgo Dora, Giardini di Sassari, Parco del Valentino e via Stradella, le segnalazioni dei cittadini afferiscono tutte a problemi di vivibilità declinati per lo più in criticità di sicurezza urbana e di decoro e incuria dovuti alla massiccia presenza di persone dedite al consumo di alcolici, con conseguenti atteggiamenti incivili (schiamazzi, risse, danneggiamenti) ed all'abbandono di rifiuti - in particolare, di bottiglie, spesso rotte - sul suolo pubblico. Tali forme di aggregazione sono dovute, in alcune aree (piazza Vittorio Veneto e San Salvario), alla presenza di numerosissimi esercizi di somministrazione e intrattenimento, mentre in altre (Aurora e Barriera di Milano) ad aggregazioni spontanee, spesso nei pressi di attività commerciali di vicinato o esercizi di somministrazione. Si precisa che la vendita in bottiglie di vetro e il conseguente consumo su area pubblica determina, in tale zona, l'abbandono di numerosi contenitori vuoti, spesso in frantumi, in prossimità dei cassonetti o direttamente sul manto stradale o sul marciapiede o, comunque, su area pubblica; tale circostanza, associata al contesto ambientale di affollamento, è pregiudizievole dell'incolumità delle persone e del decoro urbano aumentando la probabilità di commissione di illeciti (contro la persona e contro il patrimonio pubblico e privato). Spesso le segnalazioni dei cittadini hanno ad oggetto, specificamente, la presenza sia di vetri che l'utilizzo di bottiglie quali strumenti atti a offendere, con perpetrazione di condotte che vanno dal lancio di bottiglie, al danneggiamento di veicoli a mezzo delle stesse, al semplice loro abbandono. Nelle aree più specificatamente interessate dal fenomeno della "Movida" l'alterazione del decoro urbano deriva, inoltre, anche da attività di abusivismo commerciale di vendita di birre in bottiglie di vetro. Il periodo dell'anno interessato in modo particolare da questi fenomeni, peraltro, non si limita ai mesi estivi, in quanto le condizioni climatiche sono favorevoli all'aggregazione all'aperto anche nei primi mesi della stagione autunnale. Si ritiene quindi, come indicato anche nel parere tecnico della Questura citato nel prosieguo, che un provvedimento in tal senso debba estendere la sua efficacia fino al 31 ottobre dell'anno in corso;

b) identificato le aree interessate dai suddetti fenomeni pregiudizievoli, al fine di emanare ordinanza contingibile ed urgente che impartisca i divieti necessari a prevenire i suddetti

comportamenti e fenomeni, ed a preservare l'interesse collettivo costituito dall'incolumità pubblica e dalla sicurezza urbana;

Visto, altresì, il parere tecnico reso dalla Questura di Torino - Ufficio di Gabinetto - 3° Sezione, Affari Generali, in data 15 luglio 2013, prot. n° Cat. A.4/2013 Gab, formulato - in esito a riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica tenutasi lo scorso 10 luglio - ai fini dell'adozione di ordinanza contingibile ed urgente, valevole sino al 31 ottobre dell'anno in corso, volta a vietare, dalle ore 19.30 alle ore 7,00 del giorno successivo, la vendita per asporto, per il consumo e per la detenzione di bevande in contenitori di vetro o lattine, da cui si evince che:

a) con l'avvento della stagione estiva è stato riscontrato l'insorgere di problemi arrecati alla sicurezza urbana dal consumo smodato di bevande alcoliche; problemi che subiscono una recrudescenza nelle ore serali e notturne, e che si estrinsecano, in particolare, nel turbamento della quiete pubblica nonché nella pericolosità per l'incolumità pubblica e per il decoro e l'igiene urbane, derivanti dall'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro e di lattine vuote;

b) tali fenomeni interessano, particolarmente, le zone della città ivi menzionate (denominate "Porta Palazzo - Borgo Dora ed aree limitrofe"; "area Aurora"; "San Salvario - Stazione Ferroviaria Porta Nuova - Parco del Valentino ed aree limitrofe"; "Murazzi del Po - Piazza Vittorio Veneto - Piazza Carlo Felice ed aree circostanti", ed, infine, "area Barriera di Milano ed aree limitrofe");

c) sussiste, altresì, l'esigenza, mediante l'inserzione, nel suddetto provvedimento *extra ordinem*, di prescrizione, volta ad assicurare la rimozione dei rifiuti abbandonati, almeno una volta al giorno, nonché la pulizia delle aree di circolazione insistenti nelle zone dianzi menzionate, per almeno una volta al giorno e passate le ore 3,00;

Considerato che, dal quadro fattuale dianzi esposto, emerge in modo evidente un contesto complessivo di forte compromissione delle condizioni di vivibilità delle aree urbane dianzi menzionate e palesa la sussistenza di un effettivo rischio per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, quale declinata nelle sue tipiche forme di estrinsecazione;

Atteso, infatti, che la situazione complessiva - quale è data evincersi dal compendio istruttorio in atti - dimostra che le aree dianzi menzionate sono interessate da fenomeni di degrado e di scadimento della qualità urbana, di incuria e di turbamento del libero utilizzo degli spazi pubblici e di impedimento, di difficoltà e di pericolo nella loro fruizione, che possono trascendere in eventi pericolosi per la stessa incolumità fisica delle persone;

Preso atto che, allo scopo di regolamentare in via ordinaria il fenomeno in questione, è *in itinere* l'adozione di un'apposita disposizione integrativa del Regolamento comunale di Polizia Urbana, la quale tuttavia, per i tempi occorrenti alla necessaria procedura di approvazione, rende necessario disporre di uno strumento giuridico transitorio per la prevenzione ed il controllo di detto fenomeno;

Ritenuta, pertanto, nelle more dell'adozione della predetta norma regolamentare, l'urgente necessità, al fine di prevenire pericoli ai suddetti beni tutelati, di vietare nelle aree sopraindicate la vendita per asporto - sia in forma fissa che ambulante - di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine sigillate, anche ove dispensate da distributori automatici, il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori vitrei o metallici, nonché di imporre gli obblighi di rimozione e di pulizia dianzi menzionati, con gli adattamenti necessari al loro raccordo con la strumentazione regolamentare ordinaria;

Ritenuto, altresì, come, dal complesso della documentazione pervenuta, emerga chiaramente la sussistenza di un nesso causale tra la recrudescenza dei suddetti fenomeni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e la mitezza del clima, che favorisce il consumo di bevande e l'ingente afflusso di persone in luoghi pubblici; ciò che suggerisce di estendere l'efficacia del provvedimento al 31 ottobre 2013, fatta comunque salva un'eventuale riduzione del detto termine laddove l'esito dei controlli effettuati dimostrasse l'attenuazione degli eventi che l'ordinanza vuole prevenire;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ed, in particolare, il suo articolo 54, comma quarto, così come riformulato dalla Corte costituzionale con Sentenza 4-7 aprile 2011, n. 115 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2011, n. 16 - Prima serie speciale -);

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, emanato in applicazione del comma 4-bis della succitata disposizione legislativa;

Vista la nota, coeva alla presente ordinanza, con cui il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Torino, in applicazione del succitato articolo 50, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 cit.;

ORDINA:

1. per le ragioni ed ai sensi delle disposizioni menzionate nella premessa, è fatto *divieto a chiunque*, nelle *aree denominate "Porta Palazzo – Borgo Dora ed aree limitrofe", "San Salvario – Stazione Ferroviaria Porta Nuova – Parco del Valentino ed aree limitrofe", "Murazzi del Po – piazza Vittorio Veneto – Piazza Carlo Felice ed aree circostanti", "Area Barriera di Milano" ed "Area Aurora", delimitate nel successivo numero 2.:*

- a) di *vendere* per asporto – sia in forma fissa che ambulante – *bevande* contenute in *bottiglie di vetro* ed in *lattine chiuse*, anche ove dispensate da distributori automatici;
- b) di *consumare* in luogo pubblico *bevande* contenute in *bottiglie di vetro*;
- c) di *detenere* in luogo pubblico *bottiglie di vetro e lattine chiuse*.

2. È, inoltre, fatto obbligo ai commercianti al dettaglio, anche se svolgano l'attività di vendita mediante distributori automatici, nonché agli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa quella svolta nei circoli privati, di provvedere - nelle aree esterne ai rispettivi locali di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo, nonché in quelle adiacenti i locali medesimi - :

- a) alla *rimozione dei rifiuti* abbandonati, onde evitarne l'accumulo;
- b) alla *pulizia* delle medesime aree, **per almeno una volta al giorno e dopo le ore 3,00.**

3. I **divieti e gli obblighi** di cui ai precedenti numeri 1) e 2) si applicano **nelle aree** ivi menzionate, delimitate come nel prosieguo:

Porta Palazzo – Borgo Dora ed aree limitrofe:

- Tutta l'area compresa tra Via Cigna (nel tratto da Corso Regina Margherita a Lungo Dora Napoli), Lungo Dora Napoli (nel tratto da Via Cigna a Corso Giulio Cesare), Corso Giulio Cesare (nel tratto da Lungo Dora Napoli a Piazza della Repubblica), Corso Regina Margherita (nel tratto da Piazza della Repubblica al Rondò della Forca);

- Area dei Giardini Sassari, delimitata da Via Sassari, nel tratto compreso tra Rovigo e Via Cigna; Via Rovigo, nel tratto compreso tra Via Sassari e Corso Ciriè; Corso Ciriè nel tratto compreso tra Via Rovigo e Via Cigna;
- Tutta l'area compresa tra Corso Giulio Cesare, Lungo Dora Savona, Corso XI Febbraio, Corso Regina Margherita e Piazza della Repubblica.

San Salvario – Stazione Ferroviaria Porta Nuova – Parco del Valentino ed aree limitrofe:

- Tutta l'area di San Salvario compresa tra corso Vittorio Emanuele II, lato numeri dispari, Via Nizza, Via Madama Cristina entrambi i lati e Corso Marconi lato numeri dispari;
- Tutta l'area all'interno della stazione ferroviaria Porta Nuova, compresa tra Corso Vittorio Emanuele II, Via Sacchi e Via Nizza;
- Aree del Parco del Valentino compresa tra Corso Massimo D'Azeglio, Corso Vittorio Emanuele II, il fiume Po e Viale Matteo Maria Boiardo.

Murazzi del Po – piazza Vittorio Veneto – Piazza Carlo Felice ed aree circostanti:

- Tutta l'area compresa tra Via Murazzi del Po (nel tratto da Ponte Umberto I a Lungo Po Diaz), lungo Po Diaz, lungo Po Cadorna, Corso San Maurizio (nel tratto tra lungo Po Cadorna e Via Montebello), Via Montebello (nel tratto da Corso San Maurizio a Via Po), Via San Massimo (nel tratto tra Via Po e Via Giolitti) e Via Giolitti (nel tratto tra Via San Massimo e Lungo Po Diaz), nonché in Corso Cairoli, Via della Rocca e Via Po;
- Piazza Vittorio Veneto, tutta;
- Corso Cairoli, tutto;
- Via Po, tutta;
- Piazza Carlo Felice, tutta;
- Piazza Paleocapa, tutta;
- Piazzetta Lagrange, tutta;
- Giardini Sambuy, tutta la zona.

Area Barriera di Milano:

compresa tra corso Novara (numeri dispari) corso Vigevano (numeri pari), via Cigna (numeri pari), via Rondissone, via Salassa, via Sempione, via Cimarosa, piazza Respighi, via Paisiello, via Aosta.

Area Aurora:

compresa tra via Gressoney, via Valprato, corso Venezia, via Stradella (tratto corso Mortara-corso Vigevano), piazza Baldissera, via Cecchi, (tra Baldissera e Cigna) via Cigna, lungo Dora Napoli, lungo Dora Firenze, via Bologna, largo Brescia, corso Palermo, corso Novara (numeri pari) e corso Vigevano numeri dispari.

4. I *divieti di vendita, di consumo e di detenzione* di cui al precedente numero 1. trovano applicazione **tutti i giorni, dalle ore 19,30 alle ore 7,00 del giorno successivo.**

5. Gli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge regionale n. 38/2006, e successive modificazioni, possono vendere, nelle fasce orarie sopracitate, bevande contenute in bottiglie di vetro, esclusivamente per il consumo all'interno dei locali dell'esercizio o in una superficie di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata. Agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nello smercio di bevande ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 114/1998, è consentita la vendita di bottiglie in vetro sempreché siano, a loro volta, racchiuse in apposita confezione.

La presente ordinanza avrà *efficacia* dal *giorno* della sua *pubblicazione all'albo pretorio del Comune* e la spiegherà sino al *31 ottobre 2013* compreso.

L'inottemperanza alla presente ordinanza sarà perseguita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 6 *bis* del vigente regolamento di polizia urbana. L'inosservanza del divieto di vendita, ivi compresa la detenzione a scopo di vendita, di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine chiuse sarà, altresì, perseguita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale

È comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

Copia della presente ordinanza sia trasmessa al Signor Prefetto di Torino.

Il Corpo di polizia municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune, o, comunque, dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, alternativamente, al Capo dello Stato entro centoventi giorni dai suddetti eventi.

La presente ordinanza sia pubblicata nei modi e termini di legge ed affissa all'Albo Pretorio del Comune.

Torino, li _____

IL SINDACO
(Piero Franco Rodolfo Fassino)

D:\UFFICI\PROVVEDIMENTI ACCESSORI\ordinanze\vetro\Ordinanza divieto vendita bevande 2013 definitiva.doc

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UFF. ALBO PRETORIO

Pervenuto il 23 LUG. 2013

Il Messo

